

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

I sottoscritti:

- D'AMICO Guido, nato a Messina il 23 agosto 1960, residente in Marino (RM),

Via delle Molette n. 1, ncf: DMC GDU 60M23 F158Y, il quale dichiara di agire

nella sua qualità di Presidente Nazionale e legale rappresentante della Con-

federazione denominata "Confimprese Confederazione Sindacale Imprenditoria-

le" o, in forma abbreviata "ConfimpreseItalia", associazione non riconosciu-

ta, con sede in Roma, in Via Veturia n. 45, C.F. n 96347340588;

- Bruno Mariani, nato a Roma il 16 Aprile 1954 e residente in Via di Caset-

ta Mattei 10/a, Civitavecchia (RM), C.F. n. MRNENR54D16H501H, il quale di-

chiara di agire nella sua qualità di Segretario Generale della Fesica Con-

fsal, Federazione Nazionale Lavoratori Industria, Commercio, Artigianato,

associazione non riconosciuta, con sede in Roma, in Via Angelo Emo 89,

C.F. n.05968071000.

1°- In esecuzione a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di

lavoro sottoscritti e da sottoscrivere tra le parti depositati presso il

CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a tutti gli Enti

Previdenziali ed assistenziali preposti, è costituito tra "ConfimpreseIta-

lia" e " Fesica Confsal" l'Ente Bilaterale Nazionale denominato "Ente Bi-

laterale Nazionale imprese e lavoratori" in sigla " E.B.I.L.", associazione

non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile. L'Ente

Bilaterale così costituito diventa riferimento al quale possono ricadere di-

versi CCNL purché stipulati dalle organizzazioni Sindacali Datoriali e dei

Lavoratori già menzionati sottoscrittrici del presente atto.

2°- l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. ha sede in Roma, Via Veturia 45, presso la sede legale di ConfimpreseItalia . La durata dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. è a tempo indeterminato.

3°- l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. costituisce lo strumento per il coordinamento e per lo svolgimento delle attività individuate dall'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

A tal fine, l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. avrà i seguenti scopi:

- costituisce una "Commissione Nazionale" da un minimo di quattro ad un massimo di dodici persone (tra cui il Presidente ed il Vice Presidente) per

comporre "l'Osservatorio Nazionale" per l'analisi e lo studio su: "dinamiche e tendenze del mercato del lavoro, fabbisogni di formazione professionale, tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore

della piccola impresa, processi di riorganizzazione dei comparti produttivi, l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali e la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica";

- costituisce le Commissioni Paritetiche Nazionali e le Commissioni Paritetiche Provinciali per la Conciliazione delle Vertenze;

- promuovere, ove occorra, la costituzione di "osservatori provinciali" e la nomina di coordinatori a livello territoriale, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;

- sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, sviluppo della "micro, piccola e media impresa";

- | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| | - sostenere iniziative di sviluppo, d'informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare, direttamente o indirettamente, corsi di formazione professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08; | |
| | - istituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche Regionali e Provinciali, per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d'apprendistato, certificare i contratti di lavoro, d'appalto e sub-appalto, contratti d'inserimento e per la conciliazione di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore; | |
| | - svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione; | |
| | - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro a proposito di specifiche figure professionali; | |
| | - emanare, parere di congruità per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale; | |
| | - asseverare e attuare modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; | |
| | - assegnare, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per le aziende interessate; | |
| | - attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione; | |
| | - realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti; | |

- | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| | - esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; | |
| | - promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; | |
| | - favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; | |
| | - ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL; | |
| | - favorire attraverso azioni d'inserimento l'attivazione della "Carta blu europea" per i lavoratori extra comunitari, in vista della piena attuazione delle norme nell'inserimento nel mercato del lavoro; | |
| | - promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali; | |
| | - istituire e coordinare un comitato di vigilanza nazionale; | |
| | - attuare le previsioni della legge 30/2003; | |
| | - seguire le problematiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; obiettivo generale è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di ricerca, studio, promozione e formazione, in materia di sicurezza del lavoro innovazione tecnologica e tutte le attività affini e connessi ai suddetti comparti, ma | |

in tutti i campi del mondo del lavoro;

- realizzare iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per

interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di

prestazioni integrative;

- elaborare le proposte per il costo orario del lavoro utile a definire la

tariffa minima (il costo di congruità), attraverso un calcolo specifico nel

quale si tiene in considerazione anche la corretta applicazione di quanto

previsto nella tabella retributiva del vigente CCNL, da trasmettere alla

Prefettura sul costo del lavoro di settore;

- gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in mate-

ria di malattie, infortuni, maternità, ecc.;

- favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, attivando

accordi territoriali integrativi ai vigenti CCNL;

- costituire o coordinare il Fondo di previdenza complementare integrativa,

per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche

sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti

e datori di lavoro;

- avviare o coordinare il Fondo di Assistenza Sanitaria, per fornire pre-

stazioni in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle

imprese e dai lavoratori a tale scopo;

- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione col-

lettiva nazionale e/o a norma di legge, compreso la certificazione di tutti

i contratti che siano riconducibili a una prestazione lavorativa e a tutti i

contratti di appalto (subappalto).

4°- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei contributi di cui all'articolo 7 dello statuto dell'Associazione, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità del l'Ente bilaterale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previo, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Ente bilaterale eventuali contributi provenienti dai soci, da privati, dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

5°- l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. è retto dallo statuto che, debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.

6°- Sono organi dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L.:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati sigg.:

Claudio Bosi, D'Amico Guido, Colella Domenico a nomina di Confimprese Italia, Bruno Mariani, Eugenia Scifoni, Filippo Palmeri a nomina Fesica Confsal

L'Assemblea sarà costituita dai Sig. Claudio Bosi, D'Amico Guido, Colella

Domenico, Giovanni Tallone, Cumino Elena, Pierpaolo Polizzi nominati da Con-

fimprese Italia, Bruno Mariani, Eugenia Scifoni, Filippo Palmeri, Manuela

Caprarelli, Pasquale Inverno, Daniele Geria nominati da Fesica Confsal.

La qualifica di Presidente è attribuita al sig. Domenico Colella e di Vice

Presidente attribuita al sig. Bruno Mariani; i nominati membri del consiglio

direttivo resteranno in carica 4 (quattro) anni dalla data odierna, salvo

revoca o dimissioni. Gli stessi sono rieleggibili.

7°- Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono

a carico dell'Associazione.

ALLEGATO "A" - Statuto dell'Ente bilaterale E.B.I.L.

Articolo 1 - Costituzione

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 e seguenti del codice civi-

le, per i contratti sottoscritti e da sottoscrivere tra CONFIMPRESEITALIA e

Fesica Confsal, è costituito l'Ente Bilaterale denominato Ente Bilaterale

Nazionale imprese e lavoratori, in sigla " E.B.I.L." Sono soci:

CONFIMPRESEITALIA - Confederazione Sindacale Datoriale e sue articolazioni

di settore con sede legale in Via Veturia 45 - Roma rappresentata per la ca-

rica dal Presidente;

Fesica Confsal - Federazione Nazionale Lavoratori Industria, Commercio, Ar-

tigianato, con sede in Roma via Angelo Emo 89, rappresentata per la carica

dal Presidente.

Articolo 2 - Natura

l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. ai sensi dell'art. 12 e seguenti del

codice civile ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non per-

segue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sede

l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. ha sede in Roma, via Veturia 45, presso

la sede legale di Confimprese Italia.

Articolo 5 - Soci e beneficiari

Sono soci dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. le Confederazioni di cui

all'art 1 del presente statuto.

Al fine di garantire la pariteticità negli organi direttivi dell'Ente, il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sarà sempre eguale.

La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

Articolo 6 - Scopi

L'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. costituisce lo strumento per il coordinamento e lo svolgimento delle attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

A tal fine, l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. avrà i seguenti scopi:

- Costituire la "Commissione Nazionale" in relazione ai Contratti Collettivi di Lavoro per comporre "l'Osservatorio Nazionale" per l'analisi e lo studio su: "dinamiche e tendenze del mercato del lavoro, fabbisogni di formazione professionale, tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore della piccola impresa, processi di riorganizzazione dei comparti produttivi, l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali e la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica";
- costituire la Commissione Paritetica Nazionale per la Conciliazione delle Vertenze, e ove necessario costituire le Commissioni paritetiche provinciali;
- promuovere, ove occorre, la costituzione "osservatori territoriali" e nominare coordinatori territoriali, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;

- | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| | - sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, sviluppo della "piccola e media impresa"; | |
| | - sostenere iniziative di sviluppo, d'informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare, direttamente o indirettamente per conto degli Ebicc di comparto, corsi di formazione professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08; | |
| | - costituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche Provinciali, per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d'apprendistato, certificare i contratti di lavoro, d'appalto e sub-appalto, contratti d'inserimento e per la conciliazione di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore; | |
| | - svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione; | |
| | - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro a proposito di specifiche figure professionali; | |
| | - emanare parere di conformità per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale; | |
| | - asseverare e attuare modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; | |
| | - assegnare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per le aziende interessate; | |
| | - attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con partico- | |

lare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

- realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;

- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;

- promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;

- ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;

- favorire attraverso azioni d'inserimento l'attivazione della "Carta blu europea" per i lavoratori extra comunitari, in vista della piena attuazione delle norme nell'inserimento nel mercato del lavoro;

- promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;

- istituire e coordinare i comitati di vigilanza nazionale;

- attuare le previsioni della legge 30/2003;

- seguire le problematiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; obiettivo generale è la promozione, l'attuazione e

il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di ricerca, studio, promozione e formazione, in materia di sicurezza del lavoro, innovazione tecnologica e tutte le attività affini e connessi ai suddetti comparti, ma in tutti i campi del mondo del lavoro;

- realizzare iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;

- elaborare le proposte per il costo orario del lavoro utile a definire la tariffa minima (il costo di congruità), attraverso un calcolo specifico nel quale si tiene in considerazione anche la corretta applicazione di quanto previsto nella tabella retributiva del vigente CCNL, da trasmettere alla Prefettura sul costo del lavoro di settore;

- gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;

- favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, attivando accordi territoriali integrativi al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

- costituire o coordinare il Fondo di previdenza complementare integrativa, per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;

- avviare o coordinare il Fondo di Assistenza Sanitaria, per fornire prestazioni in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo;

- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e/o a norma di legge, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale, compreso la certificazione di tutti i contratti che siano riconducibili a una prestazione lavorativa e a tutti i contratti di appalto (subappalto).

Articolo 7 - Finanziamento

Il finanziamento dell'Ente bilaterale avverrà anche tramite contribuzione pari allo 0,10%, di cui una parte a carico delle aziende (0,05%) e una parte a carico dei lavoratori (0,05%) su paga base conglobata.

La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: "*mancata adesione all'Ente Bilaterale Nazionale E.B.I.L.*"

Articolo 8 - Organi dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L.

Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti nominati dai soci Fesica CONFISAL e

Confimprese Italia scelti nell'ambito dei componenti degli organismi.

I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere ri-

confermati consecutivamente per un solo ulteriore quadriennio.

È consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla

loro sostituzione anche prima della scadenza del quadriennio con comunica-

zione scritta e motivata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 9 - Poteri dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea di:

- deliberare in merito alla contribuzione ;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell'Ente bilaterale
- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'Ente bilaterale
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 10 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire tramite invio di lettera raccomandata oppure tramite email da inviare ai soci.

L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Ente.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente bilaterale

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione dell'Assemblea. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Spetta al Presidente dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. di:

- rappresentare l'Ente bilaterale Nazionale EBIL di fronte ai terzi e stare in giudizio;

- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Relativamente alla durata della carica del Vice Presidente valgono le stesse disposizioni stabilite e già enunciate per la nomina della carica del Presidente.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero minimo di 6 consiglieri, così ripartiti:

a) il Presidente ;

b) il Vicepresidente ;

c) minimo 2 consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5;

d) minimo 2 consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' però consentito all'Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.

Articolo 14 - Il Patrimonio dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L.

Le disponibilità sono costituite dall'ammontare dei contributi dei soci, degli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Ente bilaterale

le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previo, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio eventuali contributi provenienti dai soci, da privati, dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L., è quello del "fondo comune" regolato

per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente

Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente

bilaterale Nazionale E.B.I.L. sia durante la vita dell'Ente che in caso di

scioglimento dello stesso.

È fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in

modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Ente bilaterale

il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a

quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per

fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3

comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione

imposta dalla legge.

Articolo 15 - Gestione dell'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L.

Per le spese di impianto e di gestione, l'Ente bilaterale Nazionale E.B.I.L.

potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 13.

Le risorse sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di

cui all'articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.

Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o

straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione fir-

mata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 16 - Bilancio dell'Ente bilaterale

Gli esercizi finanziari hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione ed il bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Articolo 17 - Liquidazione dell'Ente bilaterale

La messa in liquidazione è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 nei seguenti casi:

- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all'articolo 5 provvederanno alla nomina di 2 liquidatori, di cui uno nominato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e uno nominato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Nazionale E.B.I.L. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Articolo 18 - Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'articolo 5, deliberata dall'Assemblea, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

Articolo 19 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, e le eventuali controversie inerenti l'interpretazione ed applicazione dello stesso, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.